

**R.G. n. 167/2025 P.U. e sub 1**

*Concordato minore*



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO**

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure concorsuali*

Il G.D. dott.ssa Elisabetta Donelli,  
*letti* gli atti ed esaminati i documenti,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

*vista* la proposta di concordato minore presentata dall'OCC dott.ssa Costanza Casarini, per il tramite dell'Avv. Bindi Alberto per conto di CARIDNI DAVID (C.F.: CRDDVD69A04G999G);

*rilevato* che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 75 CCII, nonché la relazione particolareggiata redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 76 co. 2 e co. 3 CCII;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale (residenza in Prato, via Quattro Novembre n. 30);

*considerato* che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

*verificata* la non ricorrenza delle ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;

*ritenuto* che, ai sensi dell'art. 78 CCII il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, per posta elettronica certificata o mediante altro servizio elettronico di recapito certificato, all'organismo di composizione della crisi, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

*ritenuto* che deve essere data idonea forma di pubblicità del decreto sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività d'impresa;

*rilevato* che il Commissario giudiziale è nominato, perché svolga le funzioni di OCC, solo in tre ipotesi previste dall'art. 72 comma 2bis CCII; che, negli altri casi, è l'OCC a dare esecuzione al decreto;

*ritenuto*, pertanto, che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per la nomina del Commissario giudiziale in quanto, pur essendo concesse misure protettive/cautelari, in quanto non risultano particolari necessità di tutela degli interessi delle parti, oltre alla ordinaria possibilità di opporsi allo strumento, secondo normativa;

*valutato* che, nel caso specifico, il ricorrente ha domandato altresì, ai sensi dell'art. 78, co 2, lett d), CCII, di disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

*ritenuto* che la domanda cautelare formulata sia fondata, in ragione della pendenza di due procedure (una mobiliare e una immobiliare), la cui prosecuzione inficerebbe la possibilità di dare esecuzione al presente concordato minore proposto;

*visti* gli artt. 74, 78 e 110 CCII;

#### **DICHIARA**

Aperta la procedura di concordato minore;

#### **DISPONE**

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito del Tribunale;

#### **DISPONE**

che, entro 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto, tale professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori, tramite Pec risultante da REGINDE/INIPEC o tramite raccomandata a/r, salva diversa espressa indicazione del creditore;

## **ASSEGNA**

ai creditori il termine di giorni 30 decorrenti dalla predetta comunicazione, perché trasmettano al professionista - via pec o altro servizio di recapito certificato qualificato in conformità al CAD - la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

## **AVVISA**

i creditori che nella comunicazione inerente la dichiarazione di adesione o mancata adesione dovranno indicare un recapito pec o altro servizio di recapito certificato qualificato in conformità al CAD, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

## **DISPONE**

che il giorno successivo alla votazione l'OCC rediga apposita relazione cui sono inseriti i voti favorevoli, contrari e di coloro che non si sono pronunciati con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Alla relazione sono allegati le espressioni di voto e le comunicazioni effettuate ai creditori con l'indicazione del registro di provenienza della pec;

## **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi al proponente e al professionista nominato con funzioni di OCC, a cura della Cancelleria.

Prato, 30/01/2026.

**Il Giudice Delegato**

*Dott.ssa Elisabetta Donelli*